



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Costi contabilizzati

Articolo 32, comma 2, lettera a ***"Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati"***

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.

[...]

Articolo 10, comma 5 ***"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"***

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

Nelle more di attivare il controllo di gestione, non attivato in quanto il bilancio dell'Ente non è stato ancora approvato, non è possibile calcolare i tempi medi di erogazione e dare tutti i dati dei costi contabilizzati evidenziando quelli effettivamente sostenuti. Pertanto ci si limita a contabilizzare i costi generali dei servizi facendo riferimento a quelli sostenuti nel 2012 (come da Conto Consuntivo).